

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro III - Del processo di esecuzione
Titolo II - Dell'espropriazione forzata

Art. 566 Intervento dei creditori iscritti e privilegiati

I creditori iscritti e i privilegiati che intervengono oltre l'udienza indicata nell'[articolo 564](#), ma prima di quella prevista nell'[articolo 596](#), concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione, e, quando sono muniti di titolo esecutivo, possono provocare atti dell'espropriazione.